FAST FERROVIE

Via Prenestina 170
00176 ROMA

ANSF

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Prot. n°**ANSF 03199/10**
Firenze 21-05-2010

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario
Via Caraci, 36
00157 Roma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie
Via Caraci, 36
00157 Roma

→ **RETE FERROVIARIA ITALIANA**
Direzione Tecnica
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 Roma

→ **IMPRESE FERROVIARIE**
(elenco allegato)
Loro Sedi

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
S.M. Uff. Movimenti e Trasporti
Viale Castro Pretorio, 123
00185 Roma

→ **Verificatori indipendenti di sicurezza**
(elenco allegato)
Loro Sedi

→ **Associazioni di settore**
(elenco allegato)
Loro Sedi

→ **Organizzazioni Sindacali**
(elenco allegato)
Loro Sedi

OGGETTO: schemi di decreto "E/2010" e "F/2010" concernenti la definizione dei proventi derivanti dall'esercizio dell'attività diretta di servizio di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, con riferimento all'immatricolazione e all'ammissione tecnica dei rotabili.

Allegati: 2 (schemi di decreto in oggetto).

Si trasmettono gli schemi di decreto in oggetto.
Si resta in attesa di eventuali commenti ed osservazioni da far pervenire a questa Agenzia entro 10 giorni dalla data della presente.

Il Direttore
Ing. Alberto Chiovelli

[illegible] Ferrovie
[illegible] (Italia)
[illegible] Fax +39 055 2396495
[illegible] e fax 0416590484

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

SCHEMA DI DECRETO E/2010

Determinazione degli importi dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio con riferimento all'immatricolazione dei rotabili di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie,

VISTO il decreto dirigenziale n. 2043 D.G.4-Div.5 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha, tra l'altro, ratificato il verbale n. 1 del 6 giugno 2008, sottoscritto in attuazione della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata fra Ministero dei Trasporti, Agenzia e Gruppo FS, con il quale sono attribuiti all'Agenzia i seguenti compiti:

- emanazione di Norme e Standard di sicurezza della circolazione ferroviaria,
- omologazione di materiale rotabile o di sue parti, per gli aspetti connessi con la sicurezza della circolazione,
- rilascio, rinnovo, modifica e revoca del certificato di sicurezza alle imprese ferroviarie, ivi comprese le attività relative ai sistemi di gestione di sicurezza,
- attività di ispezione ed audit nonché di monitoraggio;

VISTO il decreto dirigenziale n. 5035 del Direttore della Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha ratificato il verbale n. 2 del 22 dicembre 2009, sottoscritto in attuazione della citata Convenzione del 21 maggio 2008, con cui sono trasferite all'Agenzia le seguenti restanti attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione precedentemente in capo al Gestore dell'Infrastruttura (RFI):

- autorizzazione per la messa in esercizio dei sottosistemi strutturali di RFI,
- omologazione dei sistemi strutturali di terra utilizzati da RFI e connessi con la sicurezza della circolazione,
- validazione dei sistemi di gestione della sicurezza e dei sistemi di mantenimento delle competenze di RFI,
- rilascio, rinnovo, modifica e revoca dell'autorizzazione di sicurezza di RFI,
- attività di ispezione e audit nonché di monitoraggio sull'attività di RFI;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 Marzo 2009, n. 36 (Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie);

CONSIDERATA la necessità di definire, pur nella fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 162/2007, l'ammontare dei diritti per l'esercizio della suddetta attività di immatricolazione dei rotabili, che concorre a costituire i proventi derivanti dall'esercizio dell'attività diretta di servizio di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del DLvo n. 162/2007e che si rende necessaria una prima quantificazione degli stessi proventi;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato direttivo dell'Agenzia in data 20 Maggio 2010;

CONSIDERATE le valutazioni espresse in merito dalle Imprese ferroviarie, dal Gestore dell'infrastruttura e dagli altri soggetti interessati;

emana il seguente

DECRETO n. [redacted] / 2010

Determinazione degli importi dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio con riferimento all'immatricolazione dei rotabili di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Articolo 1
Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto sottopone ad imposizione tariffaria le operazioni relative alla tenuta del registro di immatricolazione (iscrizioni e aggiornamenti) che vengono effettuate su richiesta dei soggetti di cui al comma 3.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le operazioni regolate dalla Procedura ANSF 01821/09 del 9.4.2009 ("*Cancellazione dei veicoli ferroviari dal registro di immatricolazione*").
3. Sono tenuti a corrispondere gli importi oggetto del presente decreto i soggetti richiedenti aventi titolo alla immatricolazione dei rotabili, per le operazioni attinenti ai rotabili da iscrivere o iscritti a proprio nome.

Articolo 2
Determinazione degli importi dovuti

1. Per ogni operazione che comporta iscrizione o aggiornamento del registro di immatricolazione sono dovuti diritti per € 250,00 per ogni rotabile.
2. L'importo di cui sopra è esente dall'imposizione dell'IVA.

Articolo 3
Modalità di applicazione

1. L'importo di cui all'art. 2 è dovuto per tutte le operazioni richieste all'Agenzia dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
2. Il pagamento dell'importo dovrà essere effettuato dal richiedente avente titolo di cui al comma 3 dell'art. 1, secondo le modalità che verranno comunicate dall'Agenzia al richiedente stesso, alla presentazione della richiesta dell'operazione.

Articolo 4
Termini di applicazione

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (www.ansf.it) ed entrerà in vigore nella data successiva a quella di emanazione.

Firenze,

(ing. Alberto Chiovelli)

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

SCHEMA DI DECRETO F/2010

Determinazione degli importi dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio con riferimento alla ammissione tecnica dei rotabili di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie,

VISTO il decreto dirigenziale n. 2043 D.G.4-Div.5 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha, tra l'altro, ratificato il verbale n. 1 del 6 giugno 2008, sottoscritto in attuazione della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata fra Ministero dei Trasporti, Agenzia e Gruppo FS, con il quale sono attribuiti all'Agenzia i seguenti compiti:
- emanazione di Norme e Standard di sicurezza della circolazione ferroviaria,
- omologazione di materiale rotabile o di sue parti, per gli aspetti connessi con la sicurezza della circolazione,
- rilascio, rinnovo, modifica e revoca del certificato di sicurezza alle imprese ferroviarie, ivi comprese le attività relative ai sistemi di gestione di sicurezza,
- attività di ispezione ed audit nonché di monitoraggio;

VISTO il decreto dirigenziale n. 5035 del Direttore della Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha ratificato il verbale n. 2 del 22 dicembre 2009, sottoscritto in attuazione della citata Convenzione del 21 maggio 2008, con cui sono trasferite all'Agenzia le seguenti restanti attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione precedentemente in capo al Gestore dell'Infrastruttura (RFI):
- autorizzazione per la messa in esercizio dei sottosistemi strutturali di RFI,
- omologazione dei sistemi strutturali di terra utilizzati da RFI e connessi con la sicurezza della circolazione,
- validazione dei sistemi di gestione della sicurezza e dei sistemi di mantenimento delle competenze di RFI,
- rilascio, rinnovo, modifica e revoca dell'autorizzazione di sicurezza di RFI,
- attività di ispezione e audit nonché di monitoraggio sull'attività di RFI;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 Marzo 2009, n. 36 (Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie);

CONSIDERATA la necessità di definire, pur nella fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 162/2007, l'ammontare dei diritti per l'esercizio della suddetta attività di ammissione tecnica, che concorre a costituire i proventi derivanti dall'esercizio dell'attività diretta di servizio di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del DLvo n. 162/2007e che si rende necessaria una prima quantificazione degli stessi proventi;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato direttivo dell'Agenzia in data 20 Maggio 2010;

CONSIDERATE le valutazioni espresse in merito dai soggetti ferroviari interessati;

emana il seguente

DECRETO n. ...

Determinazione degli importi dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio con riferimento alla ammissione tecnica dei rotabili di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Articolo 1

Campo di applicazione e definizioni

1. Ai fini dell'imposizione tariffaria di cui al presente decreto, le procedure di ammissione tecnica si distinguono in:
   a) ammissioni tecniche (temporanee o definitive) di nuovi rotabili o di rotabili già ammessi ma modificati in modo tale da richiedere gli stessi controlli dei nuovi rotabili;
   b) altre modifiche di ammissioni tecniche;
   c) proroghe di durata del periodo di validità di ammissioni tecniche temporanee.

2. Le ammissioni tecniche possono riguardare:
   a) complessi a trazione elettrica (EMU) per rete convenzionale;
   b) complessi a trazione elettrica (EMU) per rete alta velocità;
   c) complessi a trazione diesel (DMU) per rete convenzionale;
   d) complessi a trazione diesel (DMU) per rete alta velocità;
   e) locomotive per rete convenzionale;
   f) locomotive per rete alta velocità o politensione;
   g) locomotive da manovra;
   h) carrozze;
   i) carrozze pilota (carrozze munite di cabina di guida);
   j) bagagliai;
   k) bagagliai pilota (bagagliai muniti di cabina di guida);
   l) furgoni (carri RIC a due piani per trasporto sui treni viaggiatori di auto al seguito);
   m) carri;
   n) mezzi d'opera dotati di cabina di guida;
   o) mezzi d'opera rimorchiati;
   p) rotabili destinati al monitoraggio e alla diagnostica dell'infrastruttura, che rientrano nelle categorie "complessi" o "locomotive" o "carrozze" in base al tipo di trazione;
   q) rotabili storici, come definiti al punto 3.6 della norma UNI 11180 - 2006.

Articolo 2
Determinazione degli importi dovuti

1. Per le ammissioni tecniche (temporanee o definitive), di cui alla lettera a. del comma 1 dell'articolo 1, gli importi dovuti ammontano a:
   a) per i complessi a trazione elettrica o diesel (EMU) per rete alta velocità, € 90.000,00.
   b) per i complessi a trazione elettrica (EMU) per rete convenzionale, € 45.000,00.
   c) per le locomotive per rete alta velocità o politensione, € 50.000,00.
   d) per le locomotive per rete convenzionale e per i complessi a trazione diesel (DMU) per rete convenzionale, € 40.000,00.
   e) per le locomotive da manovra e per i mezzi d'opera dotati di cabina di guida, € 30.000,00.
   f) Per le carrozze pilota ed i bagagliai pilota, € 20.000,00.
   g) Per le carrozze, i bagagliai ed i furgoni, € 15.000,00.
   h) per i carri ed i mezzi d'opera rimorchiati, € 10.000,00.
   i) per i rotabili destinati al monitoraggio ed alla diagnostica dell'infrastruttura, gli stessi importi dovuti per le categorie di riferimento.
   j) per i rotabili storici, non sono dovuti diritti ai sensi del presente decreto.

2. I diritti per le modifiche di cui alla lettera b. del comma 1 dell'art. 1, si intendono fissi e vengono stabiliti in un quarto (1/4) dei diritti dovuti per il rilascio delle ammissioni tecniche nuove, fatti salvi gli adeguamenti tecnici imposti dall'autorità competente che non sono sottoposti ad imposizione tariffaria.

3. I diritti per le proroghe di cui alla lettera c. del comma 1 dell'art. 1, non derivanti da richieste dell'Agenzia, sono stabiliti in un sesto (1/6) dei diritti dovuti per il rilascio delle ammissioni tecniche nuove, con arrotondamento agli € 50,00 superiori.
4. Gli importi di cui sopra sono esenti dall'imposizione dell'IVA.

Articolo 3
Modalità di applicazione

1. Gli importi di cui all'art. 2, comma 1 e comma 2, sono dovuti per tutti i relativi processi avviati o comunque portati a compimento dall'Agenzia.
2. Gli importi di cui all'art. 2, comma 3, sono dovuti per tutti i processi richiesti all'Agenzia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono ammesse compensazioni tra gli importi dovuti all'Agenzia e quelli eventualmente già versati ad RFI-Cesifer per il medesimo processo. In tal caso gli importi dovuti all'Agenzia saranno decurtati delle somme già versate ad RFI-Cesifer al netto dell'IVA, fermo restando che l'onere della prova circa la precedente contribuzione ad RFI-Cesifer rimane a carico del richiedente l'ammissione interessato.
3. Il pagamento degli importi di cui sopra per i processi già avviati o portati a compimento dall'Agenzia dovrà essere effettuato dal richiedente l'ammissione interessato, secondo le modalità che verranno comunicate dall'Agenzia al richiedente stesso.
4. Il pagamento degli importi per i processi che verranno richiesti all'Agenzia dopo l'entrata in vigore del presente decreto dovrà essere effettuato dal richiedente l'ammissione interessato, secondo le modalità che verranno comunicate dall'Agenzia al richiedente stesso, secondo le modalità che verranno comunicate dall'Agenzia al richiedente stesso.

Articolo 4
Termini di applicazione

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (www.ansf.it) ed entrerà in vigore nella data successiva a quella di emanazione.

Firenze,

(ing. Alberto Chiovelli)